



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato – *ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.* - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4197/2009 Ruolo Generale promossa

DA

G. [REDACTED] M. [REDACTED] R. [REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da note conclusive depositate il 15.01.2014"

attrice

CONTRO

A. [REDACTED] E. [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore,

con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da nota conclusiva depositata il 10.01.2014"

convenuta

OGGETTO: "Trasporto persone - Risarcimento danni".

189/14
5-2-14
6-9-2014
590
462/2014

CURIT

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato G. M. R. ha convenuto in giudizio A. E. S.p.A., esponendo che in data 22.07.2008 si trovava a bordo dell'autobus di linea n. 5, condotto da P. M., quando, a seguito di una brusca frenata, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra procurandosi lesioni; ha concluso chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa del predetto sinistro e quantificati in Euro 4.307,67.

Si è costituita in lite A. E. per resistere alla pretesa economica di G., ritenuta comunque eccessiva nel *quantum*, e richiamare l'attrice all'assolvimento dell'onere dimostrativo delle circostanze allegate in citazione.

La causa, istruita mediante documenti, prova testimoniale e CTU medico-legale, è pervenuta all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

La domanda deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.

E' noto che in tema di trasporto di persone, il viaggiatore che assuma di avere subito danni a causa del trasporto, ha l'onere di dimostrare il nesso esistente tra l'evento dannoso e il trasporto medesimo, essendo tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; in altri termini, il passeggero deve provare che l'evento lesivo sia stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto; resta poi a carico del vettore l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza (v. Cass. civ. n. 4482/2009 e Cass. civ. n. 16893/2010, secondo la quale: *"Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni « a causa » del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto), ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi « durante il viaggio » anche i sinistri occorsi durante le operazioni*



preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificaione dell'evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza").

Nel caso di specie è ampiamente dimostrata la qualità di trasportata a bordo dell'autobus di linea n 5 di G. M. R. in data 22.07.2008, ad ore 12,00 circa, poiché la circostanza è stata confermata da tutti i testimoni uditi (M., I. e R.).

E' altresì stata indicata dall'attrice la causa specifica di verificaione dell'evento da cui sono derivate le lesioni attestate dalla documentazione medica prodotta ed accertate dal CTU, ossia "una brusca frenata" del conducente M.: anche tale circostanza ha trovato conferma testimoniale nelle parole della testimone oculare V. R. , trasportata sul bus n. 5 al momento del fatto, la quale ha dichiarato: "ricordo la frenata brusca del bus; l'autobus si fermava, ma non so dire perché l'autista ha frenato".

Non si ravvisano, alla luce degli atti e del contenuto della deposizione sopra riportata valide e serie ragioni per porre in dubbio l'attendibilità della testimone R.. Peraltro, non vi è contrasto – come invece sostenuto dalla società convenuta - tra tale deposizione e quella dell'autista del bus, P. M., udito in qualità di testimone, per avere egli così riferito: "Non ricordo di avere fatto una frenata brusca"; tale dichiarazione non esclude affatto che la frenata vi sia stata, ma evidenzia unicamente l'impossibilità del testimone di darne conferma.

I precedenti dati permettono dunque di ritenere provati sia il nesso esistente tra l'evento dannoso e il trasporto medesimo, sia la causa specifica di verificaione dell'evento - la brusca frenata dell'autista, appunto - della quale vi è idoneo riscontro anche nella documentazione medica redatta dai sanitari del Pronto Soccorso, ove l'attrice è stata condotta nell'immediatezza del sinistro, in cui si legge "mentre si trovava sull'autobus riporta trauma gamba sinistra, in seguito ad una brusca frenata", e, altresì, nel certificato

medico del Centro Fisioterapico S. Luca del giorno 24.07.2008, ove si dà atto della brusca frenata del mezzo pubblico.

In tale contesto opera la presunzione di responsabilità del trasportatore posta dall'art. 1681 cod. civ. e su tale operatività non influisce, a parere di questo Giudice, la puntuale verifica afferente al solo cedimento dell'arto sinistro della G. [redacted] a causa della brusca frenata ovvero all'urto del ginocchio contro il piano di calpestio o altre parti rigide del mezzo pubblico, poiché tali differenti circostanze riferite dai testimoni, verosimilmente per disattenzione o per il contestuale impegno nello svolgimento dell'attività di conduzione del mezzo (M. [redacted]), non eliminano la relazione causale tra trasporto e fatto dannoso, oltre che l'attribuzione del fatto a condotta del conducente (la brusca frenata).

La caduta sul mezzo pubblico della G. [redacted] è stata comunque affermata dalla testimone R. [redacted], mentre non ha trovato conferma nelle parole del M. [redacted] che, in quanto impegnato nella conduzione del mezzo, ha dichiarato di non avere visto l'attrice cadere e, dunque, non è stato preciso sulla esatta dinamica dell'incidente.

Nessuna responsabilità è ravvisabile in capo a G. [redacted] M. [redacted] R. [redacted], atteso che da nessun elemento si evince un suo concorso di colpa; l'allegazione della convenuta per cui l'attrice non avrebbe fatto uso dei sostegni interni al mezzo pubblico è rimasta indimostrata.

Passando così al quantum risarcitorio e ai criteri di liquidazione che saranno adottati, occorre rilevare che l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha recepito le indicazioni date dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 26972 del 11.11.08 (sostanziale unificazione in un'unica categoria concettuale la nozione di danno non patrimoniale, comprensivo sia dell'area del danno biologico sia di quella del danno morale, sì da impedire la liquidazione di quest'ultimo attraverso un automatico e proporzionale aumento del danno biologico e da imporre al giudicante una personalizzazione della liquidazione del danno biologico "*valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza*") e ha divulgato le Tabelle per la liquidazione del

danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale", le ultime pubblicate nell'anno 2013.

Per quanto rileva nel presente giudizio, ossia per la liquidazione del danno da lesione all'integrità psico-fisica, le Tabelle milanesi hanno individuato il nuovo valore del cd. "punto" (relativo al cd. danno biologico permanente) aumentandolo di una percentuale ponderata per la componente del danno non patrimoniale riguardante la "sofferenza soggettiva" e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione.

A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'Osservatorio ha proposto poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di cd. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso sostenendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla persona. Segnatamente, si propone per il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100% una forbice di valori da un minimo di Euro 96,00 ad un massimo di Euro 144,00.

Ciò premesso, reputa questo giudice che, in ragione della loro totale rispondenza ai recenti principi affermati dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno possa essere effettuata mediante utilizzo delle Tabelle milanesi.

Circa il danno non patrimoniale, il CTU nominato, dott. S. B., ha ritenuto soddisfatto il nesso causale tra il fatto verificatosi in Reggio Emilia il 22.07.2008 e le lesioni riportate da G. M. R. consistite in "minima lesione muscolare al gemello interno da iperflessione dorsale della caviglia".

Il CTU, a seguito di accertamento su base documentale e diretto sulla persona del periziando, è pervenuto a conclusioni condivise dai consulenti di parte che, in quanto fondate su metodo scientifico e frutto di accurata indagine, sono recepite da questo Giudice.

Il danno non patrimoniale patito da G. M. R. può essere così quantificato con applicazione dei criteri tabellari enunciati:

- invalidità temporanea parziale al 100% di 7 giorni: Euro 700,00 (100 Euro al dì)

- invalidità temporanea parziale al 50% di 15 giorni: Euro 750,00 (50 Euro al dì)

- invalidità temporanea parziale al 25% di 15 giorni: Euro 375,00 (25 Euro al dì)
e così per complessivi Euro 1.825,00.

Il danno non patrimoniale afferente i postumi permanenti, in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (44 anni) e della percentuale di danno biologico accertata (2%), può essere riconosciuto in attuali Euro 2.423,00 già comprensivi della quota tabellare di sofferenza morale presumibile secondo massime di comune esperienza per casi analoghi, senza ulteriore maggiorazione, in assenza di elementi attestanti una peculiare e maggiore penosità della condizione personale della vittima.

Il danno non patrimoniale sofferto da G. M. R. può dunque essere quantificato in complessivi attuali Euro 4.248,00

Il danno patrimoniale, una volta escluso dal CTU che i postumi invalidanti incidano sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice, è limitato alle spese mediche documentate e ritenute congrue per Euro 606,71.

Il danno complessivamente liquidabile a favore di G. è pari a Euro 4.854,71, già in moneta attuale, dal quale deve essere detratto quello di Euro 745,76 erogato dall'INAIL in conseguenza del sinistro *de quo* a titolo di indennità di inabilità temporanea, per giungere così a Euro 4.108,95.

Spettano inoltre alla danneggiata gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod. civ., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. 1712/95), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.

Tale voce di danno può essere liquidata equitativamente in Euro 468,62 calcolata anno per anno sui singoli scaglioni rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrico al tasso legale di interessi, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della stessa: la base per il calcolo di interessi viene individuata nell'importo del danno devalutato alla data del sinistro (22.07.08), pari a Euro 3.783,56.

Ne consegue la condanna di A [REDACTED] E [REDACTED] S.p.A. al pagamento della global somma di Euro 4.577,57 a favore di G [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED]

Sul predetto importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con applicazione dei criteri di cui al D.M. 140/2012 tenendo a mente il valore medio per ogni fase processuale effettivamente svolta.

Infine, le spese di CTU liquidate in corso di causa sono poste in via definitiva a carico di A [REDACTED] E [REDACTED] S.p.A.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da G [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] nei confronti di A [REDACTED] E [REDACTED] S.p.A., così decide:

- accertata la responsabilità contrattuale della società convenuta, dichiara tenuta e condanna A [REDACTED] E [REDACTED] S.p.A. al pagamento in favore di G [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] della somma di Euro 4.577,57 già all'attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- dichiara tenuta e condanna la A [REDACTED] E [REDACTED] S.p.A. alla rifusione delle spese processuali sostenute da G [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED], che liquida in complessivi Euro 2.202,56, di cui Euro 2.100,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone, in via definitiva a carico di A [REDACTED] E [REDACTED] le spese di CTU liquidate in corso di causa.

Reggio Emilia, 5 febbraio 2014

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

0 5 FEB 2014

IL CANCELLIERE

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari

7 